SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 129° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 13 agosto 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 agosto 1988, n. 346.

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI). La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera *b)*, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Art. 2.

1. Nell'ambito degli interventi già previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria è altresì consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilità, sostenuti da piccole e medie imprese, nonché da loro consorzi, anche costituiti con la partecipazione di enti pubblici, con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22.

Art. 3.

1. Gli interventi sui progetti presentati dai soggetti di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono eccedere il 70 per cento del costo ammissibile, ivi compreso il contributo previsto dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che non può superare la misura del 35 per cento.

2. Gli interventi sui progetti presentati dalle piccole e medie imprese, nonché dalle imprese operanti nel Mezzogiorno, possono raggiungere complessivamente l'80 per cento del costo ammissibile, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica anche in materia ambientale ed elevato rischio industriale. In tali casi la misura massima del contributo può raggiungere il 40 per cento del costo stesso.

3. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono abrogati i commi terzo e quarto.

Art. 4.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente lettera.

«*g)* istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale».

Art. 5.

1. In sede di ripartizione delle disponibilità del «Fondo speciale per la ricerca applicata» ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982.

2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del «Fondo speciale per la ricerca applicata» riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilità complessive del Fondo.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, e le somme che residuano affluiscono alle disponibilità complessive del «Fondo speciale per la ricerca applicata».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

La legge n. 46/1982 reca: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale».

Note all'art. 1:

— L'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (i cui commi secondo, terzo e quarto sono stati sostituiti con quattro commi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e riprodotti nel contesto), recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologia e sulle ferrovie dello Stato, è il seguente:

«Art. 4. — Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) *sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;*

b) *sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali e loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera* a);

c) *sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera* b), *disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.*

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) *sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere* b) *e* c). *La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.*

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento».

— L'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), così recita:

«Art. 10. — Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul «Fondo speciale per la ricerca applicata», previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. È abrogata la lettera *d)* dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.

La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.

Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.

Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del «Fondo» di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonché alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227».

— L'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevede quanto segue:

«Art. 7. — L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda».

N. B. — La legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'art. 18, comma quarto, così recita: «Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI è integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

La legge 1° marzo 1986, n. 64, all'articolo 12, comma 11, così dispone: «Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

Nota all'art. 2:

L'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22 e concernente l'ammissione agli interventi della legge n. 46/1982 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, è il seguente:

«Art. 2. — 1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonché, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto.

2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'Istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto.

2-*bis*. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento.

4. La stipulazione della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario deve aver luogo entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda».

Nota all'art. 4:

L'art. 2, primo comma, della legge n. 46/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita: «1. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra le imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere *a), b), c)* ed *e)* nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale».

N.B. — La legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'art. 14, comma quinto, così recita: «Le aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, possono accedere ai fondi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46».

All'art. 18, comma quattro, della stessa legge è previsto che: «Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale. *Omissis*».

Note all'art. 5:

— L'art. 5, primo comma, della legge n. 46/1982 è il seguente:

«Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 8».

— L'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, prevede quanto segue:

«1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968,

n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Per le finalità del comma 1, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota, non superiore al 10 per cento, delle disponibilità complessive del "Fondo speciale per la ricerca applicata"».

— Gli articoli da 8 a 12 della legge n. 46/1982, così recitano:

«Art. 8. — Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

Art. 9. — Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso articolo 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia: detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.

I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

Art. 10 — In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 11. — Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tale fine del comitato di cui all'articolo 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.

Art. 12. — Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza».

Nota all'art. 6:

L'art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, recante «Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» è il seguente:

«Art. 10. — È autorizzato in favore del fondo speciale istituito presso l'IMI ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.

L'erogazione della somma di cui al comma precedente è effettuata dall'IMI secondo le forme previste dalle lettere *b), c)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, ed inoltre sotto forma di contributi nella spesa dei progetti di ricerca — in misura non superiore al 50 per cento — qualora si tratti di organismi non aventi fini di lucro che svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi previsti da accordi di cooperazione internazionale.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive relativi ai settori di cui al primo comma, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, per quanto riguarda la verifica di conformità dei progetti di cui al comma precedente agli indirizzi della politica scientifica nazionale, la sottoposizione alla approvazione del CIPE dei progetti stessi è effettuata dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Nella relazione sull'utilizzo del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata, allegata alla relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si darà conto, in modo specifico, dell'impiego delle somme erogate a norma del presente articolo.

Ai fini dell'apporto di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 749):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 28 dicembre 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 26 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 10, 24 febbraio 1988; 28 aprile 1988 e 11 maggio 1988.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 maggio 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 18 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2757):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni III, V e VI.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 28 luglio 1988.

88G0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

. Nell'art. 316 sono soppressi gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva, in medicina del lavoro e in medicina dello sport.

Art. 2.

Dopo l'art. 467 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 468. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di «epidemiologia e sanità pubblica», di «organizzazione dei servizi sanitari di base», di «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» e di «laboratorio».

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo in epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo in organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e indirizzo di laboratorio.

Art. 469. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 470. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, di giurisprudenza e di scienze politiche.

Art. 471. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 472. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 473. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:
elementi di medicina legale;
diritto di legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:
principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:
fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 474. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):		
istituzione di matematica e elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65
Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):		
immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20
Medicina preventiva (ore 65):		
elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):		
epidemiologia generale e demografia	ore	90
Giuridico-economica e sociologica (ore 140):		
elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50
Medicina preventiva (ore 45):		
principi e metodologie di medicina preventiva	»	45
Sanità pubblica (ore 125):		
fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):		
metodologia epidemiologica applicata	ore	80
Medicina preventiva (ore 240):		
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40
Sanità pubblica (ore 80):		
igiene dell'ambiente	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):		
elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90
Giuridico-economica e sociologica (ore 40):		
nozioni di diritto amministrativo	»	40
Sanità pubblica (ore 205):		
igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80
Monte ore elettivo ...	ore	400

4° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale	ore	65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali	»	40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare	»	90
prevenzione e assistenza nell'età senile	»	90
igiene mentale	»	45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70
Monte ore elettivo ...	ore	400

3° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	40
igiene ospedaliera	»	40
Monte ore elettivo ...	ore	400

4° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale	ore	60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II	»	80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera	»	60
economia sanitaria	»	75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	»	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65
Monte ore elettivo ...	ore	400

3° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica	ore	60
microbiologia clinica	»	60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente	»	40
Monte ore elettivo ...	ore	400

4° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia	»	50
microscopia clinica	»	50
Monte ore elettivo ...	ore	400

Art. 475. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori dell'università di Padova, del complesso convenzionato Università-Ospedale e della unità sanitaria locale n. 21 di Padova:

epidemiologia e sanità pubblica, patologia clinica, batteriologia, virologia e chimica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 476. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 477. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 478. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, magistero, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 479. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 480. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;
b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
c) tossicologia professionale;
d) medicina preventiva dei lavoratori;
e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie del lavoro;
f) epidemiologia occupazionale;
g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 481. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:
igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:
tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) medicina preventiva dei lavoratori:
psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:
statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:
medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 482. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):
igiene del lavoro. . . . . ore 75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100
Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75
Epidemiologia occupazionale (ore 50):
statistica medica e biometria. . . . . » 50
Tossicologia professionale (ore 100):
patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):
igiene del lavoro. . . . . ore 100
Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):

medicina del lavoro	ore	100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro	»	50

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro	ore	150
dermatologia allergologica e professionale	»	50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

epidemiologia delle malattie da lavoro	»	50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiobiologia e radioprotezione	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro	ore	120
medicina d'urgenza	»	40
chirurgia d'urgenza	»	40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro	»	25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 483. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto degenza istituto medicina del lavoro;
ambulatorio di medicina del lavoro;
ambulatorio di medicina preventiva dei lavoratori;
ambulatori per le pneumopatie professionali;
ambulatorio di allergologia professionale;
laboratorio di tossicologia industriale;
laboratorio di igiene industriale;
laboratorio di fisiopatologia respiratoria;
laboratorio di citogenetica;
laboratorio di elaborazione dati per l'epidemiologia delle tecnopatie;
servizi di medicina del lavoro della regione Veneto.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 484. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 485. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 486. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 487. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 488. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 489. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;

biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 490. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	ore	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):		
fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60
Fisiopatologica (ore 110):		
fisiopatologia delle attività sportive	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50
Psicologica (ore 60):		
psicologia dello sport	»	60
Tecnico-sportiva (ore 60):		
metodologia dell'allenamento sportivo	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):		
fisiologia degli sport	ore	60
Fisiopatologica (ore 60):		
semeiotica applicata alle attività sportive	»	60
Valutativa e medico preventiva (ore 170):		
valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50
Terapeutica e riabilitativa (ore 60):		
traumatologia degli sport	»	60
Medico legale e assicurativa (ore 50):		
medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):		
fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60
Valutativa e medico preventiva (ore 60):		
valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
Terapeutica e riabilitativa (ore 230):		
emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva	»	60

fisiochinesiterapia in medicina dello sport	ore	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport terapia	»	50
Monte ore elettivo ...	ore	400

Art. 491. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

laboratori dell'istituto di fisiologia umana dell'Università di Padova; ambulatori e laboratori della clinica ortopedica dell'Università di Padova; ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina clinica dell'Università di Padova; ambulatori e laboratori di enti eventualmente convenzionati (CONI-FMSI, unità sanitarie locali del Veneto).

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 492. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 493. — La scuola ha la durata di quatto anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 494. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 495. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 496. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomeccanica;
c) diagnostica;
d) medicina clinica;
e) ortopedia e traumatologia;
f) scienze neurologiche;
g) medicina fisica e riabilitazione;
h) medicina sociale.

Art. 497. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:
biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:
medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:
ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:
neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:
medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale (*);
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, ecc.) (*).

h) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 498. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del

(*) Materie previste per l'indirizzo: riabilitazione neurologica.

curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
anatomia funzionale. . . . . ore 50
fisiologia applicata . . . . » 50
Meccanica e biomeccanica (ore 100):
biomeccanica. . . . . » 60
informatica biomedica . . . . » 40
Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
psicologia e psicopatologia. . . . . . » 20
Ortopedia e traumatologia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50
Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 40
neuropatologia. . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
reumatologia . . . . ore 20
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20
chirurgia generale . . . . » 20
medicina interna. . . . . » 20
Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
traumatologia . . . . » 50
Diagnostica (ore 60):
elettromiografia . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 30
Scienze neurologiche (ore 80):
neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . » 20
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
tutori e protesi . . . . ore 30
Diagnostica (ore 30):
metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30
Ortopedia e traumatologia (ore 70):
ortopedia. . . . . ore 20
traumatologia . . . . » 20
traumatologia speciale . . . . » 30
Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 50
terapia strumentale . . . . » 30
idroclimatoterapia . . . . » 20
rieducazione in ortopedia e traumatologia . . . . » 40
riabilitazione neurologica. . . . . . . » 30
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 20
Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia. . . . . ore 50
traumatologia . . . . » 50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 200
Scienze neurologiche (ore 100):
neuropsicologia clinica e riabilitazione » 40
neuroriabilitazione. . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 499. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

fisioterapia; ortopedia; neurologia; reumatologia; pneumatologia; cardiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 120

88A3309

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 agosto 1988.

Conferimento dell'incarico di alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1987, concernente il conferimento al prefetto di prima classe dott. Pietro Verga dell'incarico di alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

Considerato che il suddetto funzionario sarà collocato a riposo il 1° settembre 1988 per raggiunti limiti d'età;

Ravvisata la necessità di conferire con immediatezza la delega di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, anche in relazione alla situazione della sicurezza pubblica e tenuto conto dell'esigenza di rafforzare l'impegno nella lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

Visti il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il prefetto di prima classe dott. Domenico Sica, quale alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni generali del Ministro dell'interno, i provvedimenti ritenuti necessari per il coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, nonchè per l'impiego delle forze di polizia operanti nelle province interessate direttamente o indirettamente da atti di delinquenza di tipo mafioso.

Art. 2.

L'impiego delle forze di polizia, richiesto dall'alto commissario ai fini di cui al precedente articolo, viene concordato dall'alto commissario medesimo direttamente con i prefetti delle province interessate, previe intese con il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3.

L'alto commissario partecipa alle riunioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e può chiederne la convocazione per l'esame dei provvedimenti e di ogni altra iniziativa ritenuti necessari a rafforzare la lotta alla delinquenza di tipo mafioso.

L'alto commissario può chiedere, altresì, la convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e prendervi parte.

Art. 4.

L'alto commissario informa tempestivamente il Ministro dell'interno:

a) sulle direttive che ritiene di emanare agli organi amministrativi e alle forze di polizia;

b) sui risultati degli interventi effettuati;

c) sulle esigenze di personale e di mezzi.

Trasmette periodicamente al Ministro relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità di tipo mafioso, formulando eventuali proposte in ordine all'organizzazione dei servizi.

Art. 5.

In ogni prefettura è istituito presso la segreteria del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica un ufficio che, alle dirette dipendenze del prefetto, svolge compiti di supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di carattere mafioso.

A tal fine, le forze di polizia operanti in provincia devono informare tempestivamente il predetto ufficio di tutte le operazioni e delle questioni comunque attinenti ai fenomeni di carattere mafioso, per le ulteriori comunicazioni all'alto commissario e al dipartimento della pubblica sicurezza.

Nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria, gli uffici di cui al primo comma operanti presso le prefetture di Palermo, Napoli e Reggio Calabria, provvedono altresì all'espletamento a livello regionale degli adempimenti indicati al secondo comma.

Art. 6.

Per esigenze di raccordo informativo sulle operazioni in fase di programmazione, svolgimento ed esecuzione da parte delle forze di polizia concernenti fatti di delinquenza di tipo mafioso, nelle regioni indicate all'ultimo comma del precedente art. 5, l'alto commissario promuove apposite conferenze di servizio con la partecipazione di funzionari ed ufficiali delle forze di polizia e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

Art. 7.

La consistenza organica degli uffici di cui all'art. 5 viene determinata, su proposta del prefetto della provincia interessata, dal Ministro dell'interno, sentito l'alto commissario, tenuto conto della rilevanza locale dei fenomeni di carattere mafioso.

Può essere chiamato a far parte degli uffici di cui al primo comma anche personale delle forze di polizia.

Art. 8.

Ai fini istituzionali l'alto commissario, previe intese con il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale delle strutture esistenti presso il

Dipartimento della pubblica sicurezza e di quelle altre forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

Art. 9.

Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, l'alto commissario può avvalersi, previo assenso del Ministro dell'interno e d'intesa con il direttore del SISDE, delle strutture specializzate in investigazioni e ricerche operative, tecniche e scientifiche, utilizzabili nella lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nonché dei mezzi a disposizione del SISDE.

Ai fini indicati al precedente comma, il SISDE fornisce collaborazione anche all'estero, direttamente o chiedendo l'assistenza del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ai sensi dell'art. 7, ultimo comma della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 10.

Per l'analisi degli aspetti socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, l'alto commissario può proporre al Ministro dell'interno la nomina di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 11.

L'ufficio dell'alto commissario si articola nelle sedi di Roma, Palermo, Napoli e Reggio Calabria.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto quelle contenute nel decreto 10 gennaio 1987 in premessa citato.

Roma, addì 10 agosto 1988

Il Ministro: GAVA

88A3373

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1988.

Commissioni onnicomprensive di intermediazione riconosciute agli istituti ed aziende di credito per gli oneri connessi con le operazioni di credito a medio e lungo termine alle esportazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'art. 25 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive modificazioni, il Mediocredito centrale può corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura è fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della citata legge n. 227/77;

Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera *g)*, nonché dell'art. 27, terzo comma, della citata legge n. 227 del 1977, secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della medesima legge;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1987, n. 56764, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1988, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10, il quale determina la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1988 per tutte le operazioni effettuate con provvista in valuta estera, ivi comprese quelle perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari crediti internazionali;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1987, n. 56770, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 390, il quale determina la commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1988 per i crediti finanziari che l'Istituto è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1988, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, recante le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che agli istituti di credito nazionali che effettuano operazioni di credito all'esportazione viene riconosciuta, mediante decreto del Ministro del tesoro, una commissione onnicomprensiva determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 4 sopra citato, al riordino formale delle commissioni onnicomprensive di cui agli articoli 5, 13, 15, 22 e 25 del decreto ministeriale n. 123 del 1988, relative alle operazioni di credito all'esportazione già contemplate dai decreti abrogati al successivo art. 30;

Ritenuta l'esigenza di adeguare le commissioni onnicomprensive di cui al precedente alinea alle mutate condizioni del mercato creditizio, con particolare riferimento all'instaurazione progressiva del mercato interno europeo da completarsi entro il 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 8A del trattato istitutivo della Comunità economica europea, aggiunto con l'art. 13 dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909;

Considerato altresì che occorre determinare, sempre ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 123 del 1988, la misura della commissione onnicomprensiva prevista dagli articoli 13 e 15 dello stesso e riguardante le operazioni di credito all'esportazione con provvista in lire e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto ed inferiore ai ventiquattro mesi, disciplinate dal successivo art. 18, nonché della commissione onnicomprensiva relativa alle operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile, di cui all'art. 28;

Tenuto conto della diminuzione dell'imposta sostitutiva dallo 0,25% allo 0,05% sulle operazioni di credito a medio e lungo termine all'esportazione, disposta con legge 13 maggio 1988, n. 154;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Disposizione comune

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti ed aziende di credito nazionali che effettuano operazioni di credito all'esportazione sono determinate nelle misure fissate negli articoli seguenti e restano in vigore sino a nuova disposizione.

Art. 2.

Crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale

La commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per i crediti finanziari disciplinati dall'art. 5 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123 ed effettuati mediante provvista attinta sui mercati finanziari interno, estero o internazionale, ovvero con mezzi propri, è stabilita nella misura dello 0,60% annuo.

Art. 3.

Operazioni di credito all'esportazione con provvista sul mercato interno

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sul mercato interno è fissata nella misura dello 0,40% annuo nel caso di dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi.

Nel caso di dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi la commissione è pari allo 0,75% annuo.

Art. 4.

Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito, ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi è determinata nella misura dello 0,40% annuo.

La commissione da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123 per le operazioni con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali è riconosciuta nelle seguenti misure:

a) 0,40% annuo nel caso di smobilizzo *pro solvendo*;

b) 0,35% *una tantum* nel caso di smobilizzo *pro solvendo* senza garanzia;

c) 0,30% *una tantum* nel caso di smobilizzo *pro soluto*.

La commissione dovuta agli istituti per le operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile rilasciata da banca estera per conto del beneficiario della dilazione di pagamento, previste dall'art. 28 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, è pari allo 0,35% *una tantum*.

Art. 5.

Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito, ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi è determinata nella misura dello 0,75% annuo.

La commissione da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per le operazioni con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali è riconosciuta nelle seguenti misure:

a) 0,75% annuo in caso di smobilizzo *pro solvendo*;

b) 0,60% *una tantum* in caso di smobilizzo *pro solvendo* senza garanzia;

c) 0,50% *una tantum* in caso di smobilizzo *pro soluto*.

Art. 6.

Disposizioni finali

Sono abrogati i decreti ministeriali 18 dicembre 1987, n. 56764 e 22 dicembre 1987, n. 56770.

Il presente decreto, che è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1988
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346

88A3238

DECRETO 10 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 agosto-14 settembre 1988, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,10 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 luglio-14 agosto 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva già fissata con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988, è pari all'11,85 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988, è pari all'11,85 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988, è fissato nella misura del 12,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3374

DECRETO 10 agosto 1988.

Rideterminazione della misura del tasso di riferimento, fissato con decreto ministeriale 8 luglio 1988, da applicare alle operazioni di credito agevolato con raccolta all'interno a tassi variabili ai sensi della legge n. 227/1977, a seguito della diminuzione della commissione onnicomprensiva.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto in data 8 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1988 con il quale è stato fissato nella misura del 12,19 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, ferma restando la commissione onnicomprensiva stabilita con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986, in misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Visto l'art 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988 registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con provvista di mezzi finanziari sul mercato interno e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Ritenuto di dover rideterminare il tasso di riferimento applicabile alle operazioni di cui sopra tenendo conto della nuova misura della commissione onnicomprensiva;

Decreta:

Il decreto 8 luglio 1988 citato in premessa è modificato nel senso che il tasso di riferimento applicabile alle operazioni sopra menzionate, per effetto della diminuzione della commissione onnicomprensiva da riconoscere ora nella misura dello 0,75 per cento, è pari al 12,94 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 10 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3375

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 maggio 1988, n. 347.

Riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto l'art. 183, ultimo comma, del decreto stesso, il quale stabilisce che gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale;

Ritenuto opportuno individuare una normativa organica idonea a garantire il rispetto delle condizioni di cui al predetto art. 183, in considerazione della rilevanza dei rischi connessi all'uso di sistemi a radiofrequenza per l'azionamento a distanza di apparecchi di sollevamento;

Considerato altresì che la complessità di tali sistemi rende oltremodo difficile l'accertamento della loro idoneità in sede di vigilanza;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato *A* al presente decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.

Art. 2.

I radiocomandi di cui al precedente decreto devono essere costruiti ed installati come stabilito dai criteri di sicurezza contenuti nel succitato allegato *A*, e devono inoltre essere muniti di una targa di identificazione e di un libretto di istruzione tecnica, redatto in conformità all'allegato *B* del presente decreto. L'approvazione di tipo è rilasciata dall'ISPESL.

Sono inoltre ammesse le certificazioni di tipo rilasciate, ai sensi della normativa allegata al presente decreto, da organismi ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri della CEE.

Art. 3.

Sono in ogni caso ammessi sistemi di radiocomando diversi da quelli previsti dal presente decreto purché realizzino un livello di sicurezza equivalente.

Fermo restando l'equivalenza del livello di sicurezza realizzato dalle presenti norme, sono altresì ammessi sistemi di radiocomando costruiti in base alla normativa vigente negli Stati membri della CEE, purché il tipo sia approvato da un organismo ufficialmente riconosciuto e l'apparecchiatura sia accompagnata da una dichiarazione del costruttore che ne attesti la rispondenza al tipo approvato.

Detta dichiarazione dovrà anche indicare gli estremi dell'approvazione di tipo e della normativa di sicurezza seguita.

Art. 4.

Sono approvati i criteri di sicurezza ed il modello del libretto di istruzione tecnica che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficicale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

CRITERI DI SICUREZZA DELL'AZIONAMENTO DI GRU, ARGANI E PARANCHI OTTENUTO PER MEZZO DI RADIOCOMANDI.

1. SCOPO.

1.1. Scopo della presente normativa è quello di fornire i requisiti di sicurezza per l'azionamento di gru, argani e paranchi ottenuto per mezzo di radiocomandi, successivamente chiamati RC.

1.2. La presente normativa fornisce i criteri di valutazione delle caratteristiche di sicurezza degli apparati RC e dà le istruzioni per la esecuzione delle prove.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

2.1. La presente norma si applica ai sistemi di comando degli apparecchi di sollevamento e trasporto che usano apparati RC ovunque operino a meno di disposizioni particolari che ne facciano divieto e che ne obblighino la coesistenza con altri sistemi di comando. Sono escluse dalla presente norma le caratteristiche radioelettriche degli apparati RC in quanto disciplinate da norme specifiche relative alle radio emissioni.

2.2. È escluso dalla presente norma l'interruttore generale della linea di alimentazione dell'apparecchio di sollevamento e trasporto, il cui azionamento non deve avvenire tramite un apparato RC.

3. DEFINIZIONI.

3.1. *Sistema RC:* sistema costituito da una unità di comando e da un ricevitore che utilizza radiofrequenze per il comando degli apparecchi di sollevamento e trasporto.

3.2. *Unità di comando:* unità, portatile o fissa che consente l'azionamento dell'apparecchio di sollevamento e trasporto.

3.3. *Trasmettitore:* unità che trasmette i comandi codificati in radiofrequenza; normalmente è assemblata nella unità di comando.

3.4. *Ricevitore:* unità che riceve i segnali in radiofrequenza, li decodifica e li invia al meccanismo attuatore dell'ordine. I relè attuatori, anche se sistemati in un quadro separato, devono essere comunque considerati come parte del ricevitore ai fini della presente specifica.

3.5. *Interruttore di comando principale:* interruttore a chiave posizionato sulla unità di comando attraverso il quale viene abilitato il funzionamento della unità stessa ed effettuata la predisposizione o l'inserzione del contattore generale dell'apparecchio di sollevamento e trasporto.

3.6. *Attuatore:* parte del meccanismo dell'unità di comando sulla quale è applicata la forza esterna di manovra (leva, pulsante, maniglia, ecc.).

3.7. *Attuatore ad uomo presente:* attuatore di sicurezza che determina l'arresto dei movimenti interessati non appena l'operatore cessa di agire sull'attuatore stesso.

3.8. *Pulsante di emergenza:* attuatore con conformazione a fungo, di colore rosso, posizionato sulla unità di comando, facilmente riconoscibile ed azionabile, stabile nella posizione di azionato.

3.9. *Pulsante di comando principale:* attuatore che inserisce il contattore generale dell'apparecchio di sollevamento e trasporto attivando il comando a distanza dello stesso.

3.10. *Pulsantiera di comando:* organo che raggruppa i singoli attuatori necessari alla manovra dell'apparecchio di sollevamento e trasporto.

3.11. *Equipaggiamento elettronico:* parte dell'equipaggiamento elettrico contenente circuiti nei quali la conduzione di elettroni avviene nel vuoto, nel gas o attraverso un semiconduttore.

3.12. *Involucro:* elemento destinato ad impedire contatti accidentali delle persone con parti in tensione o in movimento contenute al suo interno ed a proteggere gli equipaggiamenti da agenti ambientali esterni specificati.

3.13. *Circuito di segnalazione:* circuito utilizzato per il comando funzionale dei dispositivi di segnalazione come lampeggiatori, sirene, ecc.

3.14. *Telegramma:* informazione a radiofrequenza inviata dal trasmettitore al ricevitore per il comando dell'apparecchio di sollevamento e trasporto. Formalmente il telegramma consta di un indirizzo e di un codice di comando per i movimenti dell'apparecchio.

3.15. *Indirizzo:* parte del telegramma inviato dal trasmettitore e contenente gli elementi di identificazione per l'accoppiamento del trasmettitore con il suo proprio ricevitore.

3.16. *Emergenza attiva:* comando che oltre ad interrompere i comandi dei movimenti dell'apparecchio di sollevamento e trasporto deve provocare la caduta del contattore generale dello stesso, arrivando all'uscita del ricevitore in un tempo non superiore a 500 ms.

3.17. *Emergenza passiva:* dispositivo automatico che blocca tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento e trasporto in caso di interruzione del collegamento radio o per la presenza di interferenze radio che inibiscono la corretta decifrazione del telegramma per oltre 2 s dal termine dell'ultima ricezione dei dati.

3.18. *Dispositivo contro l'azionamento accidentale:* dispositivo atto ad impedire l'azionamento non voluto degli organi di comando dell'apparecchio di sollevamento e trasporto.

4. NORME DI RIFERIMENTO.

4.1. Le norme generali di riferimento sono:

4.1.1. D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

4.1.2. Norma CEI 70.1 «Grado di protezione degli involucri;

4.1.3. Norme CEI 50.2/50.3.4.5.6.7.8.9. «Prove climatiche e meccaniche fondamentali»;

4.1.4. Norma CEI 44.5 «Equipaggiamenti delle macchine industriali»;

4.1.5. Legge n. 209 del 22 maggio 1980;

4.1.6. D.M. 17 novembre 1981 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; e relativi aggiornamenti e varianti..

4.2 Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

4.2.1. Ogni sistema RC deve utilizzare una propria frequenza portante modulata preferibilmente scelta nelle bande VHF e UHF: in mancanza della disponibilità di un numero sufficiente di frequenze si potrà ricorrere ad altri idonei sistemi (calibratura delle pause di trasmissione, gestione ciclica della trasmissione dei dati, ecc.).

4.2.2. Il telegramma inviato di lunghezza costante deve essere composto di un indirizzo specifico e da un codice relativo alla funzione da realizzare. La trasmissione digitale degli indirizzi deve avvenire con codice avente distanza di Hamming non inferiore a 3. La probabilità di mancata rivelazione di errori di trasmissione non deve superare 10^{-8} per qualsiasi rapporto segnale rumore sul canale radio. Il calcolo delle prestazioni deve essere condotto con le approssimazioni normalmente usate nel campo delle telecomunicazioni;

4.2.3. Assicurare che all'insorgere di un errore di hardware o di software nella unità di comando non possa essere trasmesso alcun falso indirizzo, per esempio il telegramma prima della trasmissione deve essere controllato tramite un segnale di retroazione o sistema di pari efficacia che ne verifichi la concordanza con quello corrispondente al comando impostato.

4.2.4. Il sistema di attuazione del segnale ricevuto deve essere controllato e protetto con auto-test continuo prima di dare luogo al comando ricevuto.

4.2.5. All'insorgere di uno solo dei guasti elencati, nel radiocomando deve esistere ancora la possibilità di arrestare l'apparecchio di sollevamento e trasporto attivando se necessario l'emergenza passiva:

corto circuito o rottura di un componente;

corto circuito o interruzione dei circuiti di comando;

mancata caduta della armatura mobile di un contattore o di un relè;

diminuzione di tensione che non garantisca una sicura ricetrasmissione dei comandi;

difetto di isolamento verso massa o terra;

influssi elettrici per accoppiamenti induttivi, capacitivi o resistivi.

4.2.6. In caso di interruzione del collegamento radio o presenza di eventuali interferenze per oltre 2 secondi, dal termine della ultima trasmissione dei comandi, deve avvenire una disinserzione automatica degli organi di comando di tutti i movimenti.

4.2.7. L'inserzione del contattore generale dell'apparecchio di sollevamento e trasporto deve essere possibile solo quando gli attuatori di movimento della unità di comando si trovano nella posizione di zero.

4.2.8. L'unità di comando deve essere dotata di un dispositivo di arresto di emergenza, il cui azionamento determini oltre che l'intervento dell'interruttore o contattore generale di linea che alimenta i vari movimenti dell'apparecchio di sollevamento e trasporto, anche l'interruzione del comando dei movimenti. Il comando per la disinserzione deve arrivare all'uscita della unità ricevente in un tempo non superiore a 500 ms. La reinserzione del teleruttore principale di linea deve essere possibile solo con il compenso dell'operatore che ha attivato il dispositivo di arresto di emergenza.

4.2.9. Il raggio di azione della unità di comando deve essere limitato il più possibile all'area di lavoro controllabile da chi effettua la manovra direttamente o a mezzo di lavoratori incaricati.

4.2.10. L'unità di comando deve essere provvista di interruttore a chiave contro ogni utilizzo non autorizzato. La sua inserzione non deve provocare alcun movimento dell'apparecchio di sollevamento e trasporto.

4.2.11. Quando la capacità della batteria non è più sufficiente per una sicura trasmissione dei comandi deve essere disabilitato automaticamente il trasmettitore previo avviso ottico e/o acustico.

4.2.12. Una segnalazione luminosa intermittente posta in posizione visibile deve entrare e mantenersi in funzione sull'apparecchio di sollevamento e trasporto per tutto il tempo in cui è attivato il radiocomando.

4.2.13. L'unità di comando non deve impedire la libertà di movimento del manovratore.

4.2.14. Colpi ed urti occasionali (ad esempio per caduta dell'unità di comando) non devono causare movimenti involontari dell'apparecchio di sollevamento e trasporto.

4.2.15. Gli attuatori di comando dei movimenti devono essere ad uomo presente e protetti contro l'azionamento accidentale.

4.2.16. L'unita di comando deve essere fornita di un attuatore per l'azionamento del dispositivo di segnalazione posto sull'apparecchio di sollevamento ed azionabile dall'operatore.

4.2.17. Gli attuatori di comando devono portare chiare indicazioni delle manovre cui sono destinati.

4.2.18. Il grado di protezione meccanica delle custodie delle apparecchiature elettriche deve essere scelto in conformità alle norme di buona tecnica e comunque non deve essere inferiore a IP 54.

4.2.19. I valori del campo elettrico e del campo magnetico in ogni punto della zona di lavoro dell'apparecchio di sollevamento e trasporto non devono superare i valori:

E = 40 v/m A = 0.10 A/m

5. DOCUMENTAZIONE.

Il sistema RC deve essere corredato della seguente documentazione. La documentazione è considerata parte integrante dell'apparato:

5.1. *Indicazioni ed istruzioni di impiego.*

5.1.1. Il libretto del sistema RC deve contenere tutte le istruzioni per un uso corretto e sicuro dell'apparato. Inoltre nel libretto devono essere riportate le caratteristiche degli eventuali accessori e le istruzioni da seguire in caso di guasto.

5.1.2. Il libretto del sistema RC deve contenere tutte le informazioni per una installazione a regola d'arte degli apparati.

5.1.3. Il libretto di istruzione deve riportare tutte le indicazioni per mantenere in efficienza il sistema RC (manutenzione preventiva, controlli periodici, parti revisionabili, ecc.).

5.1.4. Il libretto di istruzione deve riportare una avvertenza in cui si dice che in caso di guasto, le riparazioni devono essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore dell'apparato in modo che lo stesso mantenga tutte le sue caratteristiche.

5.2. *Descrizione tecnica del sistema RC.*

5.2.1. La descrizione tecnica deve riportare le dimensioni di ingombro ed il peso della unità di comando.

5.2.2. La descrizione tecnica del sistema RC deve riportare i seguenti dati di identificazione.

5.2.2.*a* Nome della ditta costruttrice e/o marchio di fabbrica.

5.2.2.*b* Nome del modello ed il numero di serie.

5.2.2.*c* Frequenze e tensioni di lavoro del sistema RC.

5.2.2.*d* Potenze di alimentazione del sistema RC e potenza del sistema a radiofrequenza.

5.2.2.*e* Lo schema a blocchi dei circuiti elettrici, gli schemi delle connessioni, lo schema dell'equipaggiamento, il diagramma di trasmissione ed una descrizione sommaria del funzionamento del trasmettitore.

5.2.2.*f* Lo schema a blocchi, gli schemi delle connessioni, lo schema dell'equipaggiamento, il diagramma di trasmissione ed una descrizione sommaria del funzionamento del ricevitore.

5.2.2.*g* Descrizione del telegramma di accoppiamento fra unità di comando e ricevitore.

5.2.3. Elenco dei componenti.

5.2.3.1 La descrizione tecnica deve riportare i dati di identificazione per la sostituzione dei fusibili e delle altre parti sostituibili perché soggette a deterioramento.

5.2.3.2. La descrizione tecnica deve riportare l'indicazione del grado di protezione meccanica delle custodie utilizzate.

5.3. *Dati di targa.*

La targa posizionata sulla unità di comando deve essere inamovibile e riportare in modo chiaro ed indelebile almeno le indicazioni di cui ai punti 5.2.2. a-b-c-d-e.

5.4. *Dichiarazioni.*

5.4.1. Il libretto di istruzione tecnica deve riportare una dichiarazione del costruttore di rispondenza del sistema RC alle regole della presente norma tecnica.

5.4.2. Il libretto di istruzione tecnica deve riportare l'impegno del costruttore a fornire, se richieste, tutte le informazioni al personale qualificato dell'utente atte a riparare le parti che il costruttore stesso ritiene riparabili.

5.4.3. Il libretto di istruzione tecnica deve riportare una dichiarazione della ditta costruttrice di rispondenza del sistema RC al tipo approvato.

5.4.4. Le dichiarazioni devono essere firmate dal legale rappresentante della ditta costruttrice purché delegata a ciò.

6. CONTROLLI E PROVE.
Controlli sulla documentazione tecnica.
Prove sul sistema RC.
Prove di funzionalità.

6.1. *Controlli sulla documentazione tecnica.*

6.1.1. Completezza formale della documentazione.

6.1.2. Protezione contro i movimenti non voluti dovuti a disturbi nel tratto via radio:

a) l'indirizzo del telegramma deve avere una distanza di Hamming non inferiore a 3;

b) la lunghezza del treno di impulsi ovvero il numero sempre costante del simbolo di informazione del telegramma deve essere indipendente dal numero dei comandi;

c) deve essere stato impiegato un codice a rivelazione di errore per esempio codice ciclico controllo CRC, ecc.;

d) il rilevatore di tolleranza del ricevitore per scostamenti troppo elevati del livello del segnale dal valore di tempo prefissato deve portare all'annullamento del telegramma.

6.2. *Prove sul sistema RC.*

6.2.1. Contatti elettrici diretti.
La prova viene eseguita sottoponendo le custodie agli esami previsti dalle norme CEI 70.1.

6.2.2. Contatti elettrici indiretti.
La prova viene eseguita sottoponendo il sistema ad ispezione visiva ed al controllo delle continuità elettriche dei conduttori di protezione secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica.

6.2.3. Qualità delle connessioni.
La prova viene eseguita verificando la esecuzione ed il fissaggio delle parti di impianto e controllando la qualità e l'assemblaggio dei conduttori interni.

6.2.4. Emergenza passiva.
La prova consiste nella misura del tempo di intervento, per mezzo di un circuito di controllo temporizzato, a seguito di:

a) simulazione di interferenze sul canale di trasmissione;

b) simulazione di tutti i guasti previsti al punto 4.2.5 che alterano la trasmissione dati.

6.2.5. Maneggevolezza dell'unità di comando.
La prova consiste nel verificare che il peso e le dimensioni dell'unità di comando siano tali da garantire la normale libertà di movimento dell'operatore.

6.2.6. Comportamento dell'unità di comando in caso di urti e colpi.
La prova consiste nel far cadere l'unità di comando da 0,5 m di altezza secondo le 3 direzioni ortogonali su una superficie rigida e controllando che non si verifichino condizioni tali da provocare movimenti di qualunque tipo sull'apparecchio di sollevamento.

6.2.7. Comportamento degli attuatori di comando dei movimenti.
La prova consiste nel controllo della funzionalità dei dispositivi previsti contro l'azionamento accidentale e del dispositivo di ritorno automatico nella posizione di zero.

6.2.8. Stato di carico della batteria.
La prova consiste in una simulazione di avvenuta scarica della batteria alimentando l'unità di comando con una sorgente esterna con tensione di alimentazione variabile fra il 90 e il 110% della tensione nominale e controllando che al di sotto del valore limite intervenga un dispositivo di segnalazione ottico e/o acustico e successivamente la messa fuori esercizio dell'apparecchio di sollevamento e trasporto (emergenza passiva). Nel lasso di tempo fra l'inizio della segnalazione e la messa fuori esercizio l'apparecchio deve poter svolgere le sue normali funzioni.

6.2.9. Emergenza attiva.
La prova consiste in un esame a vista per il controllo delle caratteristiche del pulsante e nella verifica della emergenza attiva di cui al punto 4.2.8.

6.2.10. Prove di guasti.
La prova consiste nel simulare tutti i possibili guasti di cui al punto 4.2.5 e nel controllare i tempi di intervento dei dispositivi di protezione.

6.2.11. Prove sull'equipaggiamento elettrico.
L'equipaggiamento elettrico dei sistemi RC deve essere sottoposto alle seguenti prove:

prove di isolamento:

prove di tensione.

Le prove devono essere effettuate in conformità a quanto disposto dalla norma CEI 44.5.

6.2.12. Dati di targa
La prova consiste in un esame visivo della targa ed in un controllo di indelebilità effettuato strofinando la targa per 15 s mediante un tessuto imbevuto di benzina.

6.3. *Prove di funzionamento dell'accoppiamento dei sistemi RC all'apparecchio di sollevamento e trasporto.*

6.3.1. Blocco fra comando radio e comando cabina.
La prova consiste in un controllo visivo e funzionale del tipo di blocco messo in atto.

6.3.2. Dispositivo di allarme.
La prova consiste in un controllo di funzionalità.

6.3.3. Prove di sicurezza sull'unità di comando.
L'azionamento dell'interruttore di comando principale di cui al punto 3.5 non deve dar luogo a movimenti dell'apparecchio di sollevamento e trasporto.

6.3.4. Prove di funzionamento.
L'apparecchio di sollevamento deve rispondere normalmente a tutte le prove di funzionamento proprie dell'apparecchio.

7. ISTANZA DI APPROVAZIONE DI TIPO.

7.1. L'istanza deve essere presentata dal costruttore o dal legale rappresentante dell'importatore.
Essa va indirizzata all'ISPESL e completata con la documentazione allegata firmata da un ingegnere, abilitato all'esercizio della professione dipendente dalla ditta o iscritto sui relativi albi professionali:

Indicazioni ed istruzioni d'uso (vedasi punto 5.1);

Descrizione tecnica del sistema RC (vedasi punto 5.2);

Dichiarazioni del legale rappresentante (vedasi punto 5.4);

Dati di targa (vedasi punto 5.3).

Al direttore dell'I.S.P.E.S.L.

Istanza di approvazione di tipo

Il sottoscritto.. nato a ....
il ....residente in ....
via .... legale rappresentante della ditta ....
.... con sede sociale in ....
via .... telefono .... chiede l'approvazione di tipo del sistema RC.

Allo scopo allega i documenti previsti dalla normativa tecnica e l'attestazione dell'avvenuto versamento di lire .... dovuto all'I.S.P.E.S.L.

Data ....

Il legale rappresentante della ditta

....
Timbro e data

I. S. P. E. S. L.
Timbro e data

ALLEGATO *B*

LIBRETTO DI ISTRUZIONE TECNICA

COMPENDIO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Descrizione delle caratteristiche essenziali del sistema RC:

Indicazioni ed istruzioni di impiego;

Descrizione tecnica del sistema RC;

Dati di targa;

Dichiarazioni.

Timbro e data di esame favorevole
Visto di autentica I.S.P.E.S.L.

COMPENDIO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Descrizione del telegramma di accoppiamento fra unità di controllo e ricevitore:

Timbro e data di esame favorevole
Visto di autentica dell'I.S.P.E.S.L.

COMPENDIO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA RC

rispondente ai criteri di sicurezza

Certificato ISPESL ....
Ditta ....
sigla di identificazione.....................

Indice

Timbro e data di esame favorevole
Visto di autentica dell'I.S.P.E.S.L.

COMPENDIO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Dichiarazione di conformità

Carta intestata della ditta

Il sottoscritto..
legale rappresentante della ditta ....
con sede sociale in .... via ....
tel.............. dichiara che il sistema RC n. di fabbrica ....
.... è conforme al prototipo approvato dall'ISPESL
con certificato n.............. del ....

In fede

Il legale rappresentante della ditta
....
Firma...
Timbro...

Data ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— L'art. 183, ultimo comma, del medesimo decreto, così dispone: «Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale».

88G0399

DECRETO 28 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrosole», in Terracina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 1° marzo 1988 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Agrosole» a r.l., con sede in Terracina (Latina);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Agrosole» a r.l., con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo De Carolis, Latina, in data 16 ottobre 1984 con registro società n. 9459/84 presso il tribunale di Latina è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pasquale Nardella, nato a Formia il 7 agosto 1936, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3337

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale addetto al S.A.C. degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro nei giorni 13, 14, 15 e 16 giugno 1988 è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 13 E 14 GIUGNO 1988

Regione Puglia:

ufficio provinciale I.V.A. di Foggia.

Regione Campania:

ufficio provinciale I.V.A. di Caserta.

Regione Sicilia:

ufficio provinciale I.V.A. di Catania.

IN DATA 15 E 16 GIUGNO 1988

Regione Puglia:

ufficio del registro di Foggia;
ufficio del registro di San Severo.

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Catania;
ufficio del registro successioni di Catania;
ufficio del registro di Acireale.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Lamezia Terme;
ufficio del registro di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3411

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 14 luglio 1988, n. 1/38.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie - Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione dell'art. 8.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni, è così modificata:

Il paragrafo contraddistino dalla lettera *A)* della Sezione I «Finanziamenti in valuta estera» del punto 4) delle disposizioni di attuazione dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«*A)* Finanziamenti all'importatore di merci e servizi.

I finanziamenti della specie possono essere erogati:

a) per regolamenti (anticipati e posticipati) di merci nonché di servizi;

b) per regolamenti di forniture estere di energia elettrica all'ENEL nonché di forniture di dati e dossiers tecnici occorrenti per l'installazione di macchinari importati.

Si precisa inoltre che:

a) nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione dell'operatore residente, presso banca non residente, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro quattro mesi dalla data dell'erogazione ovvero a restituire la valuta anticipata nella eventualità che la stessa non venga utilizzata totalmente o parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca non residente, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro mesi dalla data di erogazione, oppure in Italia, subito dopo il rientro dell'operatore, purché l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale;

b) nel caso di cessione ad altro residente di merci estere già regolate, il finanziamento eventualmente acceso a nome del cedente e utilizzato per il regolamento può essere girato al cessionario, ferma restando la scadenza originaria; altrimenti può essere acceso, a nome del cessionario, un nuovo finanziamento, con la medesima scadenza del precedente, da utilizzare per l'estinzione del finanziamento originario. Qualora il nuovo finanziamento venga accordato per l'importo della fattura di rivendita delle merci estere, l'importo rappresentante l'utile valutario dell'operazione deve essere immediatamente negoziato contro lire».

Il direttore: SCORDINO

88A3367

CIRCOLARE 14 luglio 1988, n. 2/26.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali - Applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione dell'art. 17.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 2/20 del 18 luglio 1985, emanata in applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, è modificata come segue:

Le disposizioni di attuazione dell'art. 17 sono modificate come segue:

«— sono abrogate le disposizioni di cui al punto 6) "Importazione di prodotti siderurgici";

il punto 7) "Operazioni commerciali parzialmente regolate contro assegno ferroviario" diventa il punto 6)».

Il direttore: SCORDINO

88A3365

CIRCOLARE 15 luglio 1988, n. 1/39.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie - Decreto ministeriale 13 giugno 1988, n. 211.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dopo l'emanazione del decreto ministeriale n. 211 del 13 giugno 1988 circa il contenuto dello stesso, il Ministero del commercio con l'estero ha precisato quanto segue:

a) il limite di L. 5.000.000 degli assegni in lire interne, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 211/88, va riferito al singolo assegno. È consentito, pertanto, ai residenti emettere più assegni anche in relazione ad una medesima operazione.

Resta fermo il rispetto di eventuali limiti inferiori stabiliti dalla vigente normativa per talune causali.

Il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 211/88 per l'emissione di assegni in lire interne consente il riconoscimento immediato dell'importo in favore dell'originario prenditore non residente. In mancanza delle suddette condizioni ed in presenza di assegni di importo non superiore a L. 5.000.000, alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, opportunamente modificate. Pertanto, in quest'ultimo caso, la banca abilitata potrà procedere al riconoscimento delle somme in favore del beneficiario non residente previo accertamento, nei modi prescritti, della regolarità dell'operazione sottostante. Nel caso in cui non siano accertate irregolarità relative all'operazione sottostante, non deve essere effettuata segnalazione di inadempienza all'Ufficio italiano dei cambi;

b) le banche abilitate possono procedere senz'altro al regolamento in favore del non residente beneficiario degli assegni onde trattasi, anche mediante accreditamento nei conti esteri, prescindendo dalla documentazione relativa alla sottostante operazione, che — solo nel caso di importi superiori a L. 2.115.000 — deve essere conservata dai residenti emittenti gli assegni per il periodo di un anno dalla data di emissione, fatti salvi gli obblighi di mantenimento agli atti per periodi maggiori di detta documentazione derivanti da normative diverse da quella valutaria;

c) i residenti possono girare a non residenti assegni in lire interne emessi in loro favore da altri residenti sempreché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 211/88;

d) è consentito procedere all'accreditamento dei conti intestati a non residenti con mezzi di pagamento in valuta fino a L. 5.000.000 e con banconote italiane fino a L. 1.000.000 senza necessità della previa documentazione circa l'avvenuta importazione ovvero la legittimità dell'acquisizione;

e) le banche abilitate possono procedere alle assegnazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 211/88 previa esibizione di un documento valido per l'espatrio e, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del suddetto decreto sulla base di una dichiarazione di responsabilità del richiedente residente, che è, in tal caso, tenuto a conservare per un anno la relativa documentazione. Quest'ultima procedura è applicabile per i trasferimenti da effettuare ai sensi della causale 52 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, quando richiesti da soggetti diversi da agenzie turistiche o organizzazioni similari. La procedura semplificata in materia di assegnazioni introdotta con il decreto ministeriale n. 211/88 deve ritenersi sostitutiva di quella stabilita, in materia di assegnazioni, nelle causali 49*c)* e 49*d)* del predetto allegato;

f) la facoltà conferita ai residenti di intrattenere conti all'estero su cui far confluire una molteplicità di pagamenti implica anche la possibilità, per i beneficiari dei trasferimenti, di riaccreditare le banche non residenti degli importi da esse riconosciuti che non risultino disponibili presso i debitori effettivi;

g) è confermato il carattere sostitutivo della dichiarazione rilasciata dall'operatore residente che deve corrispondere un compenso di mediazione in favore di non residente, ferma restando la possibilità per le banche di chiedere la documentazione ritenuta necessaria;

h) le condizioni previste dalla lettera *C)* dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 devono essere osservate anche per la corresponsione in favore di non residenti di compensi di mediazione.

Relativamente ai compensi di intermediazione di cui alla causale 8 *b)*, resta subordinato ad autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi il trasferimento di somme a titolo di anticipazione a fronte di affari da concludere, mentre è liberamente effettuabile il trasferimento di somme contrattualmente previste in via forfettaria;

i) le carte di credito possono essere utilizzate all'estero senza limiti d'importo per l'acquisizione degli stessi beni e servizi acquistabili con i mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 211/88.

Nel caso di utilizzo della carta di credito, in occasione del medesimo viaggio all'estero, per importi superiori al controvalore di L. 2.115.000 i residenti devono conservare agli atti per il periodo di un anno la documentazione relativa alle spese sostenute;

l) devono intendersi superate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative norme di attuazione laddove limitano al controvalore di L. 20.000.000 l'esportazione di assegni in valuta rilasciati dalle banche abilitate a regolamento di operazioni autorizzate.

Il direttore: SCORDINO

88A3366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione di un comitato tecnico di esperti per l'attuazione del programma di Governo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 229, è stato costituito, fino al 31 dicembre 1988, il comitato tecnico di esperti incaricati di predisporre una base conoscitiva e progettuale per l'attuazione del programma di Governo e la elaborazione di conseguenti aggiornamenti da introdurre nel programma medesimo.

Il comitato tecnico è composto dai seguenti membri:

prof. Mario Arcelli, prof. Pietro Capotosti, prof. Sabino Cassese, prof. Dino Piero Giarda, dott. Ruggiero Orfei, dott. Arturo Parisi e dal prof. Alberto Zuliani.

Il coordinamento del comitato è affidato al dirigente generale avv. Mario Valitutti.

88A3350

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1988, registro n. 32 Difesa, foglio n. 249, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad acquistare dal Ministero delle finanze l'immobile sito in località Campello del comune di Chiuro (Sondrio) al prezzo di L. 40.000.000.

88A3353

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1988, registro n. 32 Difesa, foglio n. 250, sulla proposta del Ministro della difesa, viene autorizzata l'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Mariani Angela vedova Lucchi e consistente in beni mobili per un valore complessivo di L. 7.500.000.

88A3354

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica insegnamento che, a seguito della modifica di statuto correlata al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, dovrà assumere la nuova denominazione di cui alla tabella XVIII.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica otorinolaringoiatrica insegnamento che, a seguito della modifica di statuto correlata al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, dovrà assumere la nuova denominazione di cui alla tabella XVIII.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3369

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina d'urgenza.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3370

MINISTERO DEL TESORO

N. 152

Corso dei cambi del 5 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1390,950	1390,950	1390,90	1390,950	1390,950	1391,08	1391,210	1390,950	1390,950	1390,95
Marco germanico. .	737,750	737,750	738 —	737,750	737,750	737,75	737,750	737,750	737,750	737,75
Franco francese. .	218,750	218,750	218,90	218,750	218,750	218,75	218,750	218,750	218,750	218,75
Fiorino olandese .	653,330	653,330	653,50	653,330	653,330	653,30	653,270	653,330	653,330	653,33
Franco belga .	35,256	35,256	35,27	35,256	35,256	35,25	35,247	35,256	35,256	35,25
Lira sterlina .	2369,650	2369,650	2372 —	2369,650	2369,650	2369,45	2369,250	2369,650	2369,650	2369,75
Lira irlandese .	1986,400	1986,400	1985 —	1986,400	1986,400	1986,40	1986,400	1986,400	1986,400	—
Corona danese .	194,130	194,130	194,18	194,130	194,130	194,12	194,110	194,130	194,130	194,13
Dracma .	9,219	9,219	9,21	9,219	—	—	9,215	9,219	9,219	—
E.C.U. .	1538,500	1538,500	1538 —	1538,500	1538,500	1538,52	1538,550	1538,500	1538,500	1538,50
Dollaro canadese .	1152,050	1152,050	1154 —	1152,050	1152,050	1152,02	1152 —	1152,050	1152,050	1152,05
Yen giapponese. .	10,436	10,436	10,44	10,436	10,436	10,43	10,435	10,436	10,436	10,43
Franco svizzero. .	884,520	884,520	884,40	884,520	884,520	884,66	884,800	884,520	884,520	884,52
Scellino austriaco. .	105,021	105,021	105 —	105,021	105,021	105,01	105,016	105,021	105,021	105,02
Corona norvegese. .	203,580	203,580	203,75	203,580	203,580	203,55	203,530	203,580	203,580	203,58
Corona svedese .	215,500	215,500	215,40	215,500	215,500	215,57	215,650	215,500	215,500	215,50
FIM .	312,500	312,500	312,75	312,500	312,500	312,50	312,500	312,500	312,500	—
Escudo portoghese .	9,093	9,093	9,09	9,093	9,093	9,09	9,088	9,093	9,093	9,09
Peseta spagnola. .	11,228	11,228	11,23	11,228	11,228	11,22	11,229	11,228	11,228	11,22
Dollaro australiano. .	1121,500	1121,500	1120 —	1121,500	1121,500	1129,25	1117 —	1121,500	1121,500	1121,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1391,080
Marco germanico	737,750
Franco francese	218,750
Fiorino olandese	653,300
Franco belga	35,251
Lira sterlina	2369,450
Lira irlandese	1986,400
Corona danese	194,120
Dracma.	9,217
E.C.U.	1538,520
Dollaro canadese	1152,025
Yen giapponese	10,435
Franco svizzero	884,660
Scellino austriaco	105,018
Corona norvegese.	203,555
Corona svedese	215,575
FIM	312,500
Escudo portoghese	9,090
Peseta spagnola	11,228
Dollaro australiano.	1119,250

Media dei titoli del 5 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,825
» 10% » » 1977-92	99,300
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85 —
» » » 22- 6-1987/91	84,550
» » » 18- 3-1987/94	71,850
» » » 21- 4-1987/94	71,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,925
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,750
» » » TR 2,5% 1983/93	87,700
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,100
» » » » 1-10-1983/88	100,125
» » » » 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,925
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,975
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	102,075
» » » » 18- 2-1986/91	99,175
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,875
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,375
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,875
» » » » 18- 4-1986/92	97,300
» » » » 19- 5-1986/92	96,325
» » » » 20- 7-1987/92	97,850
» » » » 19- 8-1987/92	97,750
» » » » 1-11-1987/92	97,650
» » » » 1-12-1987/92	97,650
» » » » 18- 6-1986/93	95,175
» » » » 17- 7-1986/93	95,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,700
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	95,750
» » » » 19-12-1986/93	95,750
» » » » 18-11-1987/93	96,350
» » » » 1- 2-1985/95	97,975
» » » » 1- 3-1985/95	93,250
» » » » 1- 4-1985/95	92,925
» » » » 1- 5-1985/95	92,825
» » » » 1- 6-1985/95	92,900
» » » » 1- 7-1985/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	94,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,250
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	94,675
» » » » 1-12-1985/95	94,900
» » » » 1- 1-1986/96	95,375

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,625
» » » » 1- 3-1986/96	94,425
» » » » 1- 4-1986/96	93,600
» » » » 1- 5-1986/96	93,325
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	94,575
» » » » 1- 8-1986/96	94,250
» » » » 1- 9-1986/96	94,175
» » » » 1-10-1986/96	94,075
» » » » 1-11-1986/96	94,300
» » » » 1-12-1986/96	94,750
» » » » 1- 1-1987/97	94,975
» » » » 1- 2-1987/97	94,675
» » » » 18- 2-1987/97	94,525
» » » » 1- 3-1987/97	94,300
» » » » 1- 4-1987/97	93,525
» » » » 1- 5-1987/97	93,50
» » » » 1- 6-1987/97	93,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,400
» » » 12,50% 1-11-1988	100,600
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,825
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,725
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,900
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,300
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,075
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,225
» » » 9,15% 1- 6-1990	97 —
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,300
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,425
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,125
» » » 11,50% 1-10-1990	99,625
» » » 9,25% 1-11-1990	96,150
» » » 9,25% 1-12-1990	96,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,550
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,975
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,150
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,600
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,825
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	106 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,550
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,725
» » » » 1985/93 9,60%	105,100
» » » » 1985/93 9,75%	105,800
» » » » 1985/93 9,00%	104,300
» » » » 1985/93 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 8,75%	102,700
» » » » 1986/94 6,90%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88A05088

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, in Roma

Con decreto ministeriale 5 luglio 1988 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo di statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, in Roma, deliberate dal congresso nazionale della predetta Lega svoltosi a Roma nei giorni 6-7-8-9-10 maggio 1987.

88A3352

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'automobile club di Lucca ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1988, registro n. 4 Turismo, foglio n. 171, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'automobile club di Lucca viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 100 milioni, l'unità immobiliare sita in Lucca, via A. Catalani n. 18, costituita dall'appezzamento di terreno di mq. 645, censito al nuovo catasto terreni di Lucca alla partita 16493, foglio 125, mappale 942 e 943, sul quale insiste un fabbricato in muratura ad un piano di mq 93 di superficie, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Lucca alla partita 12495, foglio 125, mappale 942, categoria D/8, da destinare a stazione di servizio carburanti.

88A3351

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 12 luglio 1988, n. 3943, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria Sociale di Cicconicco - Soc. coop. a r.l.», in Fagagna, costituita il 25 marzo 1974 per rogito notaio dott. Ugo Grignaschi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, residente in Udine via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione 12 luglio 1988, n. 3944, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa San Gallo per la ricostruzione di Moggio Alto - Soc. coop. a r.l., in Moggio Udinese, costituita il 19 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Raber, residente in Tolmezzo, piazza Garibaldi, 2.

88A3245 - 88A3355

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Fai

Con deliberazione 8 luglio 1988, n. 7784, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2638/2, 2638/3, 2638/4 in comune catastale di Fai, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A3327

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221